

**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE
E CASINO DE LA VALLÉE SPA**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Maria Grazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. 68 del 12 ottobre 2022

E

La Casino de la Vallée spa nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. Rodolfo Marcello Buat, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, sita in Saint Vincent AO, Via Italo Mus

qui di seguito chiamati anche Università e CaVa, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- CaVa intende costruire una relazione istituzionale orientata allo sviluppo della conoscenza e delle competenze e tal fine è interessata a collaborare per realizzare progetti di interesse scientifico e accademico finalizzati anche alla crescita e allo sviluppo aziendale;
- CaVa, vista l'importanza della propria Società per lo sviluppo turistico ed economico della Valle d'Aosta, intende costruire opportunità per l'impiego di alte professionalità nell'azienda e per il sostegno di progetti di ricerca e innovazione;
- L'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- L'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- L'Università, al fine di agevolare le scelte professionali dei propri studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in strutture esterne all'Ateneo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità

Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.

Art. 3 – Oggetto

Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:

- lo scambio di informazioni e dati su materie di reciproco interesse;
- l'organizzazione congiunta di attività di approfondimento scientifico e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di formazione e studio) su tematiche di interesse comune.

Art. 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Art. 5 – Responsabili scientifici

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Art. 6 - Durata e rinnovo

La presente convenzione ha durata a partire dalla data della sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e sino al 31 dicembre 2025.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per un ulteriore triennio, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per CaVa è contattabile al seguente indirizzo PEC della Società: cdiv-dg@legalmail.it specificando all'attenzione della Società ARTEA Srl.

Articolo 8 - Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 – Clausola di Salvaguardia D.Lgs. 8 giugno 2001 N. 231 e Codici etici

L'Università dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti per brevità "Decreto") ed il Codice Etico della Casino de la Vallée S.p.A. (pubblicato sul sito internet aziendale www.casinodelavallee.it) e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ed innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Codice Etico, astenendosi dalla commissione di ogni azione o condotta illecita o contraria ai valori e principi aziendali scelti, nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza appositamente costituito ed i cui contatti sono reperibili sul sito internet precedentemente indicato.

CaVa dichiara di aver preso visione del Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (pubblicato sul sito internet di Ateneo www.univda.it) e di garantirne il rispetto e l'osservanza.

Articolo 10 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 11 – Registrazione e spese di bollo

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

L'AMMINISTRATORE UNICO
DELLA CASINO DE LA VALLEE SPA
Rodolfo Marcello Buat
(firmato digitalmente)

LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
Maria Grazia Monaci
(firmato digitalmente)